

COSTITUZIONE DEL G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE)

Riferimenti normativi:

- L.104 /92 legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili.
- Legge 170/2010 –nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- D.M 27 dicembre 2012
- Legge n.107 del 13 luglio 2015
- D.Lgs n .66 del 13 aprile 2017-norme per la promozione dell' inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell' art.1 c.180 e 181 della L.107/2015
- D.Lgs 96/2019: modifiche al D.Lgs 66/2017

Art. 1

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, estende l'area di competenza del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES.

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI).

Attraverso l'intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione, in un'ottica di piena realizzazione del diritto allo studio.

A tale scopo, la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà estendendo il campo d'intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali.

Art. 2

Competenze e funzioni

Il GLI di Istituto ha il compito di supportare il Collegio dei docenti, nella definizione e realizzazione del Piano dell' inclusione(PI-entro il 30 giugno)) nonché di supportare i docenti contitolari e i Consigli di classe nella stesura dei P.E.I.(art.8 del D.lgs 66/2017)

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI può avvalersi della consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità presenti sul territorio. Al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il P.E.I, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.(art.9 del D.lgs 66/2017).

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.

In particolare:

- costituisce l'interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali per l'Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;
- organizza azioni di confronto sui casi;
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- nel mese di ottobre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede all'adattamento del Piano per l'Inclusione, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 'funzionali'.

- formula proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art. 3

Composizione

Con l'approvazione del D.lgs 66, attuativo della L.107/2015 vengono istituiti nuovi gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.

GLIR(gruppo di lavoro interistituzionale regionale)

GIT(gruppo per l'inclusione territoriale)

GLI(si conferma e già operante con la D.M del 27 dicembre 2012)

GLO(Introduzione del GLO a livello di singola Istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica D.Lgs 96/2019, art.8, c.10, Modifica all'art.9 del D.Lgs 66/2017)

GLI D'ISTITUTO A COMPONENTE INTERISTITUZIONALE

1. il Dirigente scolastico, che lo presiede;
2. i docenti funzioni strumentali per area 3 "Inclusione";
3. i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata assegnati all'Istituto;
4. i docenti referenti di plesso;
5. i docenti coordinatori di classe della Scuola Secondaria di primo grado;
6. Responsabile o Rappresentante UFSMIA ASL 1 Avezzano
8. Personale ATA (1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico)

Art. 4

Convocazione e presidenza

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest'ultimo o suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:

• **plenaria** (con la partecipazione di tutti i componenti: il Dirigente scolastico, o un suo delegato; le funzioni strumentali; i docenti che annualmente faranno parte del GLI; un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico),

• **ristretta** (con la presenza degli insegnanti di sostegno ed eventuale personale specializzato)

• **dedicata** (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno) in quest'ultimo caso il GLI è detto GLO

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali.

Il G.L.I. in seduta plenaria si riunirà 2 volte l'anno approssimativamente nei mesi di ottobre/novembre (per la ratifica dell'assegnazione delle risorse), e aprile/maggio (verifica e monitoraggio PAI, pianificazione delle attività d'inclusione dell'anno scolastico successivo e richiesta delle risorse).

Il G.L.I. in seduta ristretta si riunirà più volte l'anno per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d'inclusione per:

- il monitoraggio iniziale e finale dei Piani di inclusione scolastica (P.I.S-ex PEI) di ciascun alunno certificato L.104/92.

- definire le linee educative e didattiche condivise;
- formulare i progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti;
- formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno;
- pianificare i laboratori; - verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto;
- redigere di bozza di documentazione per USP ed Enti locali.

Il G.L.I. in seduta dedicata (GLO) si riunirà qualora se ne verificasse la necessità.

L'ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del G.L.I. d'Istituto.

Art. 5

Compenso

La partecipazione al GLI non dà diritto al personale scolastico all'accesso al salario accessorio di cui al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa né ad alcuna altra forma di retribuzione.

Il GLI dura in carica un anno e si riunisce mediamente due volte all'anno.